

# TI\_GERICHTE 52.2012.222 vom 8. Oktober 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-10-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2012.222](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2012.222)

FR: TI\_GERICHTE 52.2012.222 du 8 octobre 2012

IT: TI\_GERICHTE 52.2012.222 del 8 ottobre 2012

## Regeste

Prescrizioni locali concernenti il traffico. Introduzione del segnale "peso massimo" su alcune strade comunali

## Erwägungen

### E. 3

cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 n. 60). Nella fattispecie è indubbio che i provvedimenti varati dal municipio di CO 1 tramite l'ASCo non rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni locali, ovvero dalla necessità di limitare il traffico pesante su alcune strade che per portata e caratteristiche non sono in grado di reggere il transito regolare di veicoli oltrepassanti una determinata soglia di tonnellaggio. Una simile misura, volta con ogni evidenza a garantire la sicurezza di persone e cose, può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr (JdT 2003 pag. 436). Di principio, la prescrizione deve essere dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte, se è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).

### E. 3.2

Le prescrizioni locali del traffico impugnate dai ricorrenti si riferiscono alla posa del segnale 2.16 "peso massimo" 3.5 t in corrispondenza degli accessi alle strade R\_\_\_\_\_ (via che porta anche al mapp. \_\_\_\_\_ di S\_\_\_\_\_), S\_\_\_\_\_ (impianto che una volta oltrepassata l'omonima località raggiunge la parte meridionale della part. \_\_\_\_\_ del patriziato di RI 1) e P\_\_\_\_\_ (carrozzabile predisposta interamente sull'immensa proprietà della corporazione). La collocazione di questa segnaletica è stata decisa per ragioni di mera sicurezza, atteso che diversi tratti delle strade R\_\_\_\_\_ e S\_\_\_\_\_ presentano dei cedimenti verso valle (cfr. perizia 17 ottobre 2011 dell'ing. \_\_\_\_\_, pag. 5 e 13) e la via P\_\_\_\_\_ appare in generale molto dissestata e in un pessimo stato di manutenzione, con grosse buche generate dall'acqua piovana di scorrimento, erosione delle sponde e cedimenti del manto stradale in diversi punti (vedi perizia citata, pag. 21 e la documentazione fotografica allegata ad ogni scheda descrittiva a comprova dello stato in cui versano tutti gli impianti esaminati). L'interesse pubblico che sorregge l'istituzione di tale regolamentazione è pertanto indubbio. Quale misura volta a garantire la sicurezza, non v'è chi non veda come essa giovi alla generalità dei potenziali utenti delle strade gravate e risponda ad un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla

collettività (RDAT I-2000 n. 14).

### E. 3.3

La decisione di posare la controversa segnaletica si rivela di principio corretta anche dal profilo della necessità e dell'adeguatezza. A prescindere dal fatto che l'assenza di un'appropriata prescrizione di peso massimo ex art. 20 cpv. 1 OSStr può ingaggiare la responsabilità civile del proprietario della strada in caso di infortuni dovuti al cedimento dell'impianto (sul tema cfr. André Bussy/ Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Lausanne 1996, n. 4 ad art. 20 OSR e n. 4.12 ad art. 1 LCR), le tavole processuali, segnatamente il referto peritale agli atti, dimostrano ampiamente il bisogno di vietare il traffico pesante oltre 3.5 t sulle vie di cui trattasi onde evitare un pericoloso sovraccarico delle stesse suscettibile di provocare crolli pregiudizievoli. Resta da verificare se in applicazione del principio della proporzionalità in senso stretto non è comunque possibile mitigare la portata dei querelati segnali di prescrizione, come auspicato dal ricorrente \_\_\_\_\_ e, in sede di risposta, dalla stessa autorità cantonale, che propone di aggiungere alla segnaletica adottata una tavola complementare con la dicitura "Eccezioni con permesso del Municipio". Una simile soluzione, che in pratica conferisce all'esecutivo di \_\_\_\_\_ la facoltà di concedere deroghe in circostanze particolari come previsto dall'art. 25 R LALCStr, può essere avallata dal Tribunale. Essa permette infatti di raggiungere lo scopo divisato dai segnali avversati tutelando nel contempo i legittimi interessi di coloro che per esercitare attività agricole e/o forestali sulle loro proprietà devono forzatamente percorrere le strade interessate dalla limitazione con veicoli a motore di peso superiore alle 3.5 t. 4. 4.1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LPamm, il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 50.- a fr. 10'000.- nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario, rispettivamente a fr. 20'000.- nei procedimenti amministrativi di natura pecuniaria. La tassa deve rispettare il principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza ( Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Essa è posta a carico della parte soccombente, ovvero del soggetto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda parzialmente o totalmente infondata, oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito ad un'impugnativa. La commisurazione della tassa è censurabile da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui viola il diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 LPamm). 4.2. In concreto, l'autorità di ricorso di prime cure ha applicato alla propria decisione una tassa di giustizia di fr. 800.-, che ha posto a carico dei soccombenti in ragione di fr. 200.- ciascuno. L'importo fissato dal Governo appare equo e commisurato per difetto al dispendio lavorativo occasionato dall'evasione dei quattro gravami sottopostigli. Di certo non scaturisce da un abuso del potere d'apprezzamento che deve essere riconosciuto al Consiglio di Stato nella quantificazione di questo emolumento. A torto dunque il patriziato si duole della modica tassa di giustizia addebitatagli. Su questo punto il suo gravame si rivela del tutto infondato. 5. Sulla scorta di quanto precede i ricorsi vanno parzialmente accolti, riformando sia la decisione impugnata che quella dell'ASCo nel senso esposto al considerando 3.3. e riducendo di conseguenza gli oneri processuali addossati agli insorgenti in primo grado di giudizio. La tassa di giustizia di questa sede è posta a carico dei ricorrenti proporzionalmente al loro grado di soccombenza, mentre il comune ne va esente essendo intervenuto in lite per motivi derivanti dalle sue funzioni (art. 28 LPamm; RDAT I-1993 n. 19). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono parzialmente accolti. Di conseguenza: 1.1. la decisione 23 maggio 2012 (n. 2778) del Consiglio di Stato e la risoluzione 19 dicembre

2011 (n. 961/11/057) dell'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio sono riformate nel senso che l'introduzione del segnale "peso massimo" 3.5 t sulle strade R\_\_\_\_\_, S\_\_\_\_\_ e P\_\_\_\_\_ del comune di \_\_\_\_\_ sarà accompagnata da una tavola complementare con la dicitura "Eccezioni con permesso del Municipio"; 1.2. la tassa di giustizia esposta a carico del patriziato di RI 1 e di S\_\_\_\_\_ nella decisione 23 maggio 2012 (n. 2778) del Consiglio di Stato è ridotta a fr. 100.- per ognuno dei due ricorrenti. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti in ragione di ½ ciascuno. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
vicepresidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.